



Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)

(art. 1, cc. 641 e succ., legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 29.03.2023





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	
ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO	
ARTICOLO 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	
ARTICOLO 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	5
ARTICOLO 4 - DEFINIZIONI	
ARTICOLO 5 - SOGGETTO ATTIVO	5
ARTICOLO 6 - SOGGETTO PASSIVO	<i>6</i>
ARTICOLO 7 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO	7
ARTICOLO 8 - LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO	8
ARTICOLO 9 - DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI	10
ARTICOLO 10 - AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO	10
ARTICOLO 11 - DECORRENZA DEL TRIBUTO	10
ARTICOLO 12 - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ	11
ARTICOLO 13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE	11
CAPO II COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TAI	RI11
ARTICOLO 14 - PIANO FINANZIARIO	
ARTICOLO 15 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA	12
ARTICOLO 16 - COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA	12
CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA	13
ARTICOLO 17 - CATEGORIE DI CONTRIBUENZA	13
ARTICOLO 18 - UTENZE DOMESTICHE	13
ARTICOLO 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE	15
ARTICOLO 20 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	
ARTICOLO 21 - UTENZE NON DOMESTICHE	15
ARTICOLO 22 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	15
ARTICOLO 23 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE	16
ARTICOLO 24 - AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE	
ARTICOLO 25 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DE	EL SERVIZIO
CAPO IV DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ES	
ARTICOLO 26 - ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI	
ARTICOLO 27 - RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI	18
ARTICOLO 28 - INCENTIVI ECONOMICI PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI IN FORMA DIFFERENZIATA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	18





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

ARTICOLO 29 - CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO	19
ARTICOLO 30 - RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELI NON DOMESTICHE	
ARTICOLO 31 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	
ARTICOLO 32 - ESENZIONI	
ARTICOLO 33 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI	
CAPO V DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO	
ARTICOLO 34 - TRIBUTO GIORNALIERO	
ARTICOLO 35 - TRIBUTO PROVINCIALE	
CAPO VI DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO	26
ARTICOLO 36 - OBBLIGO E CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE	26
ARTICOLO 37 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO	28
ARTICOLO 38 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO	29
ARTICOLO 39 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI	30
ARTICOLO 40 - RIMBORSI	30
ARTICOLO 41 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE	31
ARTICOLO 42 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	31
CAPO VII ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO	32
ARTICOLO 43 - ACCERTAMENTI	32
ARTICOLO 44 - SANZIONI	33
ARTICOLO 45 - CONTENZIOSO	33
ARTICOLO 46 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	33
CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	33
ARTICOLO 47 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	33
ARTICOLO 48 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	
ALLEGATO A – CATEGORIE UTENZE	35
CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE	
LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:	35





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

- 1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
- 2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
- 3. La classificazione dei rifiuti urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
- 4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
- 5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, statuita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013, dal D.P.R.27 aprile 1999, n.158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
- Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, dal D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, nonché dalla L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
- 3. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

- a. definire i coefficienti e i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
- b. classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
- c. esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni e agevolazioni previste dal legislatore.

ARTICOLO 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
- 2. Si definisce rifiuto ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), come modificato dal D.Lgs. 116/2020, qualsiasi sostanza di cui od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia obbligo di disfarsi.

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONI

- 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ARTICOLO 5 - SOGGETTO ATTIVO





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

- 1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 6 - SOGGETTO PASSIVO

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
- 4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
- 5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
- 6. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio di competenza.





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

ARTICOLO 7 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO

- 1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.
- 3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.
- 4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
- 5. Sono escluse dal tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.
- 6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

ARTICOLO 8 - LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- 2. Sono altresì esclusi dal tributo:
 - a. le centrali termiche e i locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
 - c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - d. le superfici dei condomini di cui all'articolo 1117 del Codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;
 - e. le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola o delle attività connesse ai sensi dell'art. 2135 Codice civile;
 - f. solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a m. 1,5;
 - g. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - h. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - i. aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - j. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

- k. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- l. zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- m. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.
- 3. Sono altresì esclusi dal tributo:
 - a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. In particolare, sono escluse le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - b. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia comunque prevista a norma delle leggi vigenti.
- 4. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi delle precedenti lettere a) o b) del comma 3 che si trovino all'interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.
- 5. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione comprovante la produzione dei rifiuti dei rifiuti di cui ai commi precedenti.
- 6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa/infedele dichiarazione.





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

ARTICOLO 9 - DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

1. Sono assoggettabili alla tassa tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, delle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

ARTICOLO 10 - AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO

- 1. Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 3 dell'articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice civile, purché non utilizzate in via esclusiva.
- 2. Sono altresì escluse:
 - a. le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
 - b. le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;
 - c. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - d. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di lavaggio.

ARTICOLO 11 - DECORRENZA DEL TRIBUTO

- 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.
- 3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria nonché il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata.
- 4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 36, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ARTICOLO 12 - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 7 e 10, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

ARTICOLO 13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

CAPO II COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

ARTICOLO 14 - PIANO FINANZIARIO

1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. n.





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

- 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
- 2. I costi annuali devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. Il Piano Finanziario è approvato/validato dal Comune ovvero dall'autorità competente ai sensi della vigente disciplina normativa.
- 4. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

ARTICOLO 15 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

- 1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
- 2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013.
- **3.** La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, risultanti dal PEF grezzo, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA s.m.i.

ARTICOLO 16 - COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

- 1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
- 2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.

CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

ARTICOLO 17 - CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

- 1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
- 2. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. n. 158/1999.
- 3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. n. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
- 4. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
- 5. Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.

ARTICOLO 18 - UTENZE DOMESTICHE

- 1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc.
- 2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

- 3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi art. 36 e 37, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
- 4. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
- 5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a quello ricavabile dalla seguente tabella:

SUPERFICIE	NUMERO COMPONENTI
Fino a mq. 45	1
Fino a mq. 60	2
Fino a mq. 75	3
Da mq. 76 in poi	4

- 6. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
 - il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
 - il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente.
- 7. La decorrenza della variazione alla composizione del nucleo familiare di cui al comma 6 decorre dalla data di presentazione della relativa istanza.
- 8. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

ARTICOLO 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

ARTICOLO 20 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.
- 2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.
- 3. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

ARTICOLO 21 - UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
- 2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

ARTICOLO 22 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da allegato A, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
- 2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

- 3. In particolare, vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.
- 4. Per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. n. 158/1999 verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.
- 5. La quota variabile della tariffa delle utenze è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

ARTICOLO 23 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

- 1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
- 2. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
- 3. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
- 4. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 5. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

- 6. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e ss.mm.ii., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
- 7. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

ARTICOLO 24 - AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
- 2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

ARTICOLO 25 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1. Come previsto al comma 656 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.
- 2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 50% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
- 3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

CAPO IV DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

ARTICOLO 26 - ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

- Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
- 2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

ARTICOLO 27 - RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI

- 1. Sono riconosciute riduzioni tariffarie in relazione ai seguenti criteri:
 - a. le utenze domestiche: conferimento dei rifiuti recuperabili direttamente al Centro di Raccolta Comunale, secondo quanto previsto nel successivo art. 28;
 - b. alla quantità di rifiuti urbani che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato direttamente al riciclo secondo quanto previsto nel successivo art. 30.

ARTICOLO 28 - INCENTIVI ECONOMICI PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI IN FORMA DIFFERENZIATA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

1. Ai contribuenti TARI che conferiscono rifiuti in forma differenziata presso il Centro di raccolta comunale, sito Contrada Santo Padre, viene riconosciuto un incentivo sotto forma di riduzione della TARI.





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

- 2. L'incentivo viene calcolato annualmente ed a consuntivo, con compensazione con il tributo TARI dovuto per l'anno successivo al conferimento.
- 3. L'incentivo è strutturato in fasce graduate sulla base della quantità di rifiuti differenziati, conferiti al centro di raccolta comunale nell'arco dell'anno solare, ponderata per dei coefficienti qualitativi che tengano in debita considerazione, da un lato, l'importanza economica del materiale legata alle sue effettive possibilità di recupero e dall'altro le esigenze ecologiche volte ad evitare la dispersione di rifiuti particolarmente inquinanti.
- 4. L'ammontare dell'incentivo, nonché le quantità ponderate impiegate per la definizione delle fasce, sono approvate annualmente con deliberazione di Giunta Comunale entro il termine fissato dalla normativa vigente per l'approvazione delle tariffe TARI. In assenza di deliberazioni, si intendono prorogate le disposizioni vigenti nell'anno precedente.
- 5. Per poter usufruire dell'incentivo a ciascun soggetto passivo viene consegnata un'apposita tessera magnetica personale denominata "ECOCARD", da utilizzare per la registrazione delle pesature in sede di conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta comunale.
- 6. La quantità di rifiuti conferita sulla base della quale è quantificato l'incentivo viene certificata per ciascun soggetto dalla società che gestisce il servizio entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento.

ARTICOLO 29 - CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

- 1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
- 3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

- a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.
- 4. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica, corredata di idonea documentazione volta alla rappresentazione del procedimento di recupero dei propri rifiuti ed alla dimostrazione del non utilizzo del servizio pubblico comunale;
 - e. i dati identificativi della ditta/e che effettuerà/effettueranno il servizio di raccolta e dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui verranno conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- 5. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il contribuente comunicherà al Comune i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata.
- 6. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 2, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

ARTICOLO 30 - RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo ¹ i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b ter) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è riconosciuta una riduzione percentuale della quota variabile del tributo.
- 2. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti di cui al comma 1 che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.
- 3. La percentuale di riduzione è determinata sulla scorta della seguente formula:

 $[Q/(Kd \times S)] \times 100$

Q è la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati,

Kd è il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato approvato per la relativa categoria;

S è la superficie soggetta a TARI.

La riduzione così determinata non può in ogni caso eccedere la quota variabile del tributo.

- 4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi al gestore/comune, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).
- 5. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

¹ Ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. u) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per «riciclaggio»: si intende "... qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento ...".





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

- 6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- 7. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 2, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.

ARTICOLO 31 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art.1, comma 659, della legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

- a. abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 20%;
- b. abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residenti all'estero ed iscritti all'AIRE: riduzione per una sola unità immobiliare e relativa pertinenza, prevista dall'art.9 bis del D.L. n.47 del 28.03.2014, pari a due terzi del tributo dovuto a condizione che l'immobile non risulti locato o concesso in comodato ed essere pensionati nel rispettivo paese di residenza venga presentata al Comune apposita dichiarazione.
- c. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
- 2. Le riduzioni sopra indicate, non sono cumulabili, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
- 3. Le riduzioni di cui al comma 2 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ARTICOLO 32 - ESENZIONI

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 27.12.2013, n. 147, sono esenti dalla TARI i locali utilizzati per l'esercizio del culto ammessi dallo Stato, i locali per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento, le Biblioteche pubbliche, i Monasteri ed i Conventi, i locali di proprietà di enti pubblici territoriali adibiti a centri sociali.
- 2. I locali adibiti a civile abitazione indicati catastalmente con la categoria A, ivi compresi gli immobili della categoria A10, privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e non arredati. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione è necessario produrre apposita denuncia e richiedere il sopralluogo dei vigili urbani. L'esenzione decorre dal giorno in cui è stato effettuato il sopralluogo ed è riconosciuta se dal verbale di sopralluogo emerge chiaramente l'assenza di arredi e il distacco delle utenze;





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

- 3. I locali commerciali indicati catastalmente con la categoria C1 privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e non arredati. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione è necessario produrre apposita denuncia ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento e richiedere il sopralluogo dei vigili urbani. L'esenzione decorre dal giorno in cui è stato effettuato il sopralluogo ed è riconosciuta se dal verbale di sopralluogo emerge chiaramente l'assenza di arredi e il distacco delle utenze;
- 4. Le esenzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione.

ARTICOLO 33 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

- 1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Parrucchiere, barbiere, estetista	30%
Lavanderie	30%
Falegname	10%
Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista	20%
Tipografie	30%
Distributori di carburante	30%
Case di soggiorno per anziani	20%

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione TARI ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

(a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

- 4. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro 90 giorni dal verificarsi della condizione di riduzione ed ha effetto dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro tale termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva.
- 5. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata. Resta a carico del contribuente l'obbligo annuale di consegna della documentazione dalla quale sia desumibile la prova dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali, da presentare all'Ufficio Tributi dell'Ente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, pena la decadenza dal beneficio.

CAPO V DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

ARTICOLO 34 - TRIBUTO GIORNALIERO

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

- 6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
- 7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
- 8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ARTICOLO 35 - TRIBUTO PROVINCIALE

- 1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
- 3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del D.lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii.

CAPO VI DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

ARTICOLO 36 - OBBLIGO E CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

 Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali delle aree soggette.





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

- 2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
- 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax, o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.
- 4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 90 giorni successivi al verificarsi della variazione. Se la variazione comporta una riduzione dell'importo da addebitare all'utente produce i suoi effetti dalla data in cui è intervenuta se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
- 5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione:

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività:
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
- 6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Si considera dalla data di presentazione della richiesta, salvo che l'utente non dimostri di aver lasciato prima l'immobile.
- 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le sole annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

ARTICOLO 37 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in n. 5 rate alle seguenti scadenze:





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

- 1[^] rata entro il 31 luglio dell'anno di competenza;
- 2[^] rata entro il 30 settembre dell'anno di competenza;
- 3[^] rata entro il 30 novembre dell'anno di competenza;
- 4[^] rata entro il 31 gennaio dell'anno *successivo*;
- 5[^] rata entro il 31 marzo dell'anno successivo.
- È facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della 1[^] rata (31 luglio).
- 3. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
- 4. Il Comune provvede, di norma un mese prima della scadenza di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi.
- 5. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, all'emissione e alla notifica di avviso di accertamento per il recupero del tributo in tutto o in parte non versato, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge, nonché degli ulteriori accessori ed oneri di riscossione.

ARTICOLO 38 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs.n.241/1997, in quanto compatibili. In ogni caso il termine di pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ARTICOLO 39 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

- 1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.
- 2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate.
- 3. Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione per i seguenti casi:
 - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente:
 - c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
- 4. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il Comune di applicare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
- 5. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

ARTICOLO 40 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoventi (120) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza.





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

- 2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente in forma scritta tramite il modulo predisposto dall'ente da consegnare allo sportello fisico, via posta ordinaria o posta elettronica.
- 3. Il rimborso viene effettuato nelle seguenti modalità:
 - a. Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b. Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di centoventi (120) giorni lavorativi come stabilito all'Articolo 53.1 TQRIF associato all'indicatore riportato al comma 28.3 TQRIF.
- 4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ARTICOLO 41 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 12,00 per anno d'imposta.
- 2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ARTICOLO 42 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile per la gestione inerente la TARI. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

- 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 Codice civile.

CAPO VII ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

ARTICOLO 43 - ACCERTAMENTI

- 1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
- 2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
- 3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
- 4. Sulle somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni o gli interessi applicabili, il responsabile del tributo può concedere, su richiesta espressa del contribuente, per gravi motivi e non oltre il termine di versamento, una rateizzazione così disciplinata:
 - a. da 0 a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c. da 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d. da 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e. da 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f. oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

ARTICOLO 44 - SANZIONI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

ARTICOLO 45 - CONTENZIOSO

- 1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
- 2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

ARTICOLO 46 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016.

CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 47 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

- 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 3. Le norme del presente regolamento recepiscono le direttive impartite dall'ARERA con la delibera 15/2022/R/rif e si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

ARTICOLO 48 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.





Medaglia d'argento al merito civile

PROVINCIA DI PESCARA

ALLEGATO A – CATEGORIE UTENZE CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

N.	Categorie UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

Cat	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse, magazzini senza vendita
4	Impianti sportivi, distributori di carburante, campeggi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni ed autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccherie
15	Negozi particolari: filatelia tende e tessuti ecc.
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica
18	Attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti
19	Carrozzerie, autofficine
20	Attività industriali con capannone di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
23	Mense, birrerie hamburgherie
24	Bar, caffè, pasticcieria
25	Supermercati, macellerie e generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club